

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **170/1985** (ECLI:IT:COST:1985:170)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **08/05/1985**

Deposito del **25/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10978**

Atti decisi:

N. 170

## ORDINANZA 8 MAGGIO 1985

*Deposito in cancelleria: 25 maggio 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 137 bis del 12 giugno 1985.*

Pres. ROEHRSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, legge 18

aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Molinari Olimpio iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il Tribunale di Lecco con ordinanza del 28 novembre 1983 (n. 43 del reg. ord. 1984) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui prevede, per la detenzione di più di due armi comuni da sparo senza licenza di collezione e del relativo munizionamento, pene edittali più gravi di quelle comminate per la detenzione illegale di armi comuni da sparo non denunciate (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) e dei relativi proiettili (art. 697 c.p.); per il dubbio che tali disposizioni determinino irrazionali disparità di trattamento, sanzionando con pene minori comportamenti più gravi sotto il profilo dell'antigiuridicità.

Considerato che identica questione, già sollevata sotto gli stessi profili con tre ordinanze dei Tribunali di Chiavari e Ancona (nn. 575 r.o. 1978 e 236 e 261 r.o. 1981), è stata dichiarata infondata con sentenza di questa Corte del 18 novembre 1982, n. 199, alla luce della consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto al potere discrezionale del legislatore le valutazioni sulla configurazione delle fattispecie criminoso e sulla previsione delle correlative sanzioni, purché sia rispettato il limite, della ragionevolezza ed esse non diano quindi luogo a sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique ed irrazionali;

che il giudice a quo non prospetta argomenti o motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte con la citata sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*